

	SENT. 264/2024	
	generale p.t.;	
	PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la regione Lazio, in persona del Procuratore regionale p.t.;	
	<i>e nei confronti di</i>	
	ENPAPI – Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della Professione	
	Infermieristica , con sede legale in Roma, Via Alessandro Farnese n. 3, in	
	persona del Presidente Luigi Baldini n.q. di legale rappresentante,	
	rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Roma (c.f. RMOMHL58M23G749L;	
	PEC: micheleroma@ordineavvocatiroma.org), presso di lui elettivamente	
	domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 19 <i>interveniente</i>	
	<i>per la riforma</i>	
	- della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione	
	Lazio, n. 455/2023, depositata il 6 luglio 2023.	
	VISTI l’atto di appello e tutti i documenti del fascicolo di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore, Pres.	
	Rita Loreto, l’Avv. Ettore Frustaci, in delega, per l’appellante, l’Avv.	
	Andrea Greco in sostituzione dell’Avv. Michele Roma per	
	l’interveniente e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona	
	del Vice Procuratore generale dott. Fabrizio Cerioni;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il sig. Mario SCHIAVON ha impugnato la sentenza n. 455/2023 con cui	
	la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, accogliendo	
	integralmente la domanda attrice, ha disposto la condanna dell’odierno	
	2	

appellante al pagamento di euro 247.347,60 per il danno all'immagine prodotto all'ENPAPI (Ente di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) di cui lo SCHIAVON era Presidente, a seguito di una serie di episodi corruttivi di cui si era reso responsabile unitamente al Direttore generale OMISSIS, indicati puntualmente nell'atto di citazione, (trattavasi di percezione di notevoli somme di denaro da parte di imprenditori e professionisti quale compenso per gli incarichi di consulenza loro conferiti dalle società di gestione dei fondi nei quali l'ENPAPI aveva effettuato investimenti); episodi corruttivi per i quali lo SCHIAVON è stato condannato, in sede penale, ad anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la P.A (sentenza del Tribunale di Roma, Sez. GIP, n. 1478 del 16 luglio 2019, definitiva il 19 dicembre 2019).

Nell'atto di citazione, infatti, il requirente aveva illustrato i numerosi episodi corruttivi in cui era rimasto coinvolto il dott. Schiavon, evidenziando che, quanto al primo episodio, esso consisteva nella fruizione da parte dell'appellante delle indicate utilità, a fronte della sottoscrizione da parte di Enpapi di quote di fondi illiquidi gestiti dalla società TENDERCAPITAL LTD fino a un massimo di 180 milioni di euro:

1.a) biglietto aereo A/R Venezia-Berlino, emesso a favore di Schiavon Mario e del figlio OMISSIS, del valore di euro 1.477 e da essi utilizzato per recarsi ad assistere alla finale di Champions League del 6.6.2015);

1.b) contratto di consulenza in materia infermieristica, sottoscritto in data 3.09.2015 tra Schiavon Mario e la società ENERGY ASSET Srl (direttamente riconducibile a OMISSIS, vicepresidente della TENDERCAPITAL LTD) avente durata di tre anni rinnovabili e con un compenso di euro 50.000 annui, per effetto del quale la società ha emesso in favore dello Schiavon due bonifici per complessivi euro 22.444,80 a fronte di due consulenze, di cui una mai realizzata (fatture nn. 5 e 6 del novembre e dicembre 2015);

1.c) lettera di incarico avente a oggetto attività di consulenza in materia infermieristica a favore di STAR9 LTD, a fronte della quale risultano emesse due fatture (nn. 1 e 2 di aprile e maggio 2016) di euro 10.500 ciascuna;

1.d) due contratti di consulenza finalizzati alla realizzazione di un programma software in materia infermieristica, siglati il 30 giugno 2017 tra Schiavon e le società OMISSIS Srl (azienda collegata a OMISSIS) e la PHARMACEUTICALS FOR HEALTH ITALY Srl, per i quali risultava stabilito un compenso di complessivi euro 30.000 ma risultano incassati da Schiavon solo euro 16.032;

1.e) contratto di consulenza in materia infermieristica siglato tra Schiavon e la società GPM REAL ESTATE Srl (collegata a OMISSIS), con previsione di un compenso di euro 21.000, di cui risultano incassati da Schiavon euro 6.344 (fatt. n. 4 del 4.12.2018);

2.) Il secondo episodio corruttivo è invece collegato a una complessa operazione immobiliare realizzata in Lauria (PZ), che ha comportato, mediante una sequenza di delibere adottate dal CdA dell'Ente tra il

settembre 2010 e il febbraio 2015, un notevole arricchimento della società PHARE Srl, riconducibile a OMISSIS, a seguito del quale lo Schiavon ha ricevuto dalla società l'illecito pagamento di una parte dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, in Turriaco (assegno bancario di euro 25.000 emesso da PHARE Srl a favore dell'impresa L.A. COSTRUZIONI Srl, incaricata di svolgere i lavori).

3.) Il terzo episodio, contenuto nel decreto di rinvio a giudizio, riguardava la sottoscrizione da parte di Enpapi di fondi di investimento illiquidi collegati agli interessi di due professionisti, l'avv. OMISSIS e il commercialista OMISSIS, i quali avevano conseguito ingenti profitti dalle attività di intermediazione prestata. A seguito di tali operazioni, era stata individuata dal PM penale quale "ricompensa" per lo Schiavon, la stipula di un impegno irrevocabile dalla SB Srl (società di fatto riconducibile a OMISSIS e OMISSIS) per lo svolgimento di un'attività di consulenza strategica da esercitare dopo dimessa la carica ricoperta all'interno dell'Ente, per un periodo di cinque anni, per complessivi un milione di euro, e la somma di euro 300.000 per l'acquisto, da parte della soc. FIAD Srl (società riconducibile di fatto a OMISSIS e OMISSIS) di un immobile situato in Sardegna, a Tortolì, di proprietà dello Schiavon. Tuttavia, tale importo di euro 300.000 non è stato compreso nel profitto da reato e quindi neppure nella quantificazione del danno all'immagine da parte del Procuratore regionale, in quanto il Tribunale di Roma, nella sentenza di patteggiamento, ha giudicato la somma di euro 300.000 congrua rispetto al valore dell'immobile alienato.

4.) Il quarto episodio corruttivo è correlato alla sottoscrizione, da parte di Enpapi (Del. CdA del 19.10.2017) di quote del fondo di investimento ENPAPI LIQUIDITY FUND per 29.000 euro nel 2017 e 40 milioni di euro nel 2018, in relazione al quale lo Schiavon ha ricevuto dal legale rappresentante della società un incarico di componente del comitato consultivo di una società del gruppo QUADRIVIO, incassando la somma di euro 21.376 nel gennaio 2018.

In ragione di tali episodi corruttivi, come già anticipato, la Sezione territoriale ha condannato lo SCHIAVON al risarcimento di euro 247.347,60, pari al doppio delle tangenti percepite, quale danno all'immagine dell'Enpapi.

Con l'appello la difesa dello SCHIAVON ha dedotto i motivi di gravame di seguito sinteticamente indicati:

1) inefficacia della sentenza penale resa ex art. 444 c.p.p. nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile, a seguito della novella dell'art. 445 c.p.p. introdotta con il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. riforma Cartabia) - violazione di legge e illegittima inversione dell'onere della prova;

2) difetto di motivazione – motivazione apparente, correttezza e legittimità delle politiche di investimento di Enpapi nel periodo di presidenza del dott. Schiavon, insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa dell'appellante nei contestati episodi corruttivi, in assenza di un giudicato cogente quanto all'accertamento di responsabilità penale del convenuto;

3) insussistenza del nesso di causalità tra le condotte dell'appellante e

	SENT. 264/2024	
	il danno all'immagine subito dall'ENPAPI ed eccessiva quantificazione	
	del risarcimento; inapplicabilità dell'art. 1, comma 1-sexies, della legge	
	20/1994.	
	L'appellante ha concluso chiedendo in via principale l'assoluzione da	
	ogni addebito; in subordine, la riduzione dell'entità del risarcimento a	
	suo carico in proporzione al ruolo avuto nella vicenda da altri	
	corresponsabili.	
	Con atto depositato il 17 settembre 2024 il Procuratore generale ha	
	enunciato le proprie conclusioni, rappresentando l'infondatezza dei	
	motivi di gravame, in primo luogo con riferimento all'eccezione di	
	inidoneità della sentenza di patteggiamento a integrare un elemento di	
	prova della responsabilità amministrativa dello SCHIAVON per gli	
	episodi corruttivi a lui contestati in sede penale. Al riguardo il	
	Procuratore generale ha evidenziato che il giudice di primo grado, nel	
	riconoscere la responsabilità dell'appellante, non si è basato in	
	maniera preponderante sulla sentenza penale di patteggiamento,	
	avendo invece espressamente enunciato le fonti di prova poste a	
	fondamento della richiesta risarcitoria e costituite dagli elementi	
	desunti da due relazioni della Guardia di Finanza, da un provvedimento	
	di sequestro preventivo, da un'ordinanza di applicazione di misure	
	cautelari, da una richiesta di rinvio a giudizio e, solo da ultimo, dalla	
	sentenza di applicazione della pena concordata.	
	In ogni caso, ha puntualizzato che, anche dopo la novella normativa,	
	la sentenza di patteggiamento resta comunque una valida condizione	
	di procedibilità per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno	
	7	

	SENT. 264/2024	
	all'immagine della P.A., impregiudicata poi l'autonomia decisionale del	
	giudice contabile, tenuto a valutare il materiale probatorio acquisito	
	nelle indagini preliminari e posto a fondamento della sentenza ex art.	
	444 c.p.p.	
	Il Procuratore generale ha quindi ritenuto infondate la censura di difetto	
	di motivazione della sentenza e quella tendente a escludere la	
	responsabilità dello SCHIAVON per le scelte di investimento compiute	
	dall'Ente, da cui sono derivati gli episodi corruttivi, che vengono dalla	
	difesa addossati al Direttore generale e al CdA. Da ultimo, ha ritenuto	
	sussistente il nesso di causalità e la correttezza della quantificazione	
	del danno all'immagine, operata mediante l'applicazione del "criterio	
	del duplo" di cui all'art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994 e	
	ritenuta congrua in relazione al ruolo svolto dall'appellante in seno	
	all'ente previdenziale. Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la	
	condanna alle spese.	
	Con memoria in data 27.09.2024 ha dispiegato intervento adesivo	
	delle ragioni del Procuratore regionale l'ENPAPI, in persona del	
	Presidente Luigi Baldini, con il patrocinio dell'Avv. Michele Roma,	
	rimettendosi alle decisioni del Collegio per la conferma della sentenza	
	gravata.	
	Nella odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto gli scritti in atti,	
	insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.	
	DIRITTO	
	1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della	
	pronuncia di primo grado nella parte in cui è stata attribuita valenza	
	8	

probatoria alla sentenza penale di patteggiamento, in particolare a seguito della novella dell'art. 445 c.p.p. introdotta, con decorrenza 30 dicembre 2022, dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. legge Cartabia), che ha sancito l'irrelevanza probatoria della sentenza di patteggiamento – anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento - nei giudizi civili, tributari, amministrativi e per l'accertamento della responsabilità contabile; riforma immediatamente applicabile in virtù del principio *tempus regit actum*, motivo per cui l'appellante sostiene che la sentenza gravata, laddove ha valutato come elemento di prova incontrovertibile la sentenza irrevocabile di patteggiamento, dovrà essere riformata e dovranno essere esaminate le argomentazioni difensive proposte in primo grado.

Alla statuizione di responsabilità a suo carico, il primo giudice è pervenuto sulla base del compendio documentale acquisito in sede amministrativa e penale, nonché sulla scorta delle informative rese dalla Guardia di Finanza e degli elementi di reato raccolti nel contesto degli accertamenti di polizia giudiziaria e che erano stati posti alla base del procedimento penale esitato nella sentenza a pena patteggiata, pronunciata a carico dell'appellante nei termini di cui si è dato conto in narrativa.

L'appellante ha invece ribadito che, proprio in considerazione della novella introdotta con la c.d. riforma Cartabia, non può attribuirsi natura confessoria alla scelta dello Schiavon di addivenire al patteggiamento, essendo essa piuttosto motivata da ragioni di opportunità a sostegno di una precisa strategia processuale.

2. Lo Schiavon, dunque, ha posto una questione evidentemente preliminare ai fini del decidere e che, come tale, deve essere trattata per logica coerenza argomentativa prima di ogni altro profilo.

3. Con detto motivo, l'interessato ha infatti sostenuto che, in base all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. nel testo risultante dalla novella recata dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022, a tenore del quale *“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”*, il primo giudice non avrebbe potuto attribuire alcuna valenza alla più volte citata pronuncia di condanna a pena “patteggiata”.

4. Il motivo di gravame non può essere condiviso.

Quanto all'utilizzabilità sul piano sostanziale e della prova nel giudizio per danno erariale della sentenza ex art. 444 c.p.p., il Collegio non può che osservare come questa Sezione si sia già pronunciata sugli effetti del novellato art. 445, comma 1 bis, c.p.p. (v. sentt. n. 237/2023, n. 279/2023, n. 16/2024, n. 45/2024, n. 222/2024, n. 240/2024), chiarendo che la disposizione, sebbene abbia escluso che la pronuncia

penale a “pena patteggiata” possa ex se avere efficacia probatoria nei giudizi diversi, può essere comunque interpretata nel senso che la sentenza di patteggiamento, ancorché non possa tecnicamente configurarsi come una pronuncia di condanna, in ogni caso non preclude al giudice contabile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti storici su cui appare fondata l'imputazione per responsabilità erariale. Più precisamente si è puntualizzato che la novella legislativa non ha avuto la capacità di incidere sul principio della “circolarità delle prove” per la cui applicazione ai giudizi contabili milita la giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione (ex *pluribus*, Sez. II App. n. 43/2020; n. 97/2000; n. 413/2021; n. 75/2023; n. 220/2023; n. 246/2023), né privare i giudici del risarcimento del potere di attribuire alle pronunce penali di “patteggiamento” almeno il valore di mero “indizio” che, ove trovi riscontro positivo in altri elementi probatori, può sfociare in prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. Tale opzione ermeneutica è compatibile con il dato testuale che esclude il “valore probatorio” della pronuncia a pena patteggiata, con ciò evidentemente alludendo all'inidoneità della stessa ad assurgere a vera e propria “ammissione” di colpevolezza con relativo ribaltamento dell'onere probatorio, senza tuttavia elidere il ruolo meramente indiziante che essa può rivestire nell'ambito di un ben più ampio quadro probatorio e documentale, il quale ben può trarre linfa vitale dalle indagini svolte anche in sede penale. Costituisce, infatti *jus receptum* che non sussiste nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ.

Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003), sicché ben possono trovare ingresso anche nel processo contabile “prove atipiche” costituite da elementi probatori raccolti nel corso di altri processi o delle indagini penali (in tal senso già, tra le altre, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152/0216, n. 647 del 2017, n. 37 del 2018, n. 173 del 2019, n. 15 del 2020, n. 66 del 2021, n. 195 del 2022, n. 194 del 2023; n. 95 del 2024)” (così, testualmente, Sez. 2^a App. n. 222/20204 e n. 240/2024).

La valutabilità della sentenza a pena patteggiata dev’essere, pertanto, inquadrata nel medesimo contesto in cui si colloca la potestà dell’autonomo apprezzamento che il giudice contabile vanta nei confronti di tutte le altre tipologie di pronunce penali rilevanti nel giudizio di responsabilità amministrativa.

5. Quanto all’ulteriore aspetto, della idoneità della sentenza di patteggiamento a costituire valido presupposto di proponibilità per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno all’immagine, il Collegio non può che rifarsi, ancora una volta, alle puntualizzazioni fornite con la citata sentenza n. 222/2024, ove al termine di una analitica disamina dell’*excursus* giurisprudenziale e normativo che ha portato all’attuale assetto del danno all’immagine anche in rapporto alla sentenza a pena patteggiata, questa Sezione ha linearmente osservato che *“per tutte le azioni di responsabilità amministrativa sia per danno patrimoniale sia per danno non patrimoniale, il legislatore delegato ha definitivamente reciso ogni legame tra l’accertamento del “fatto-reato” e quello che cade sul “fatto dannoso”, ponendosi nel solco*

di un processo evolutivo che ha determinato il progressivo passaggio dal principio di “autonomia dei giudizi” a quello di “autonomia dei giudicati”, con l’obiettivo di rendere del tutto marginale e remota la possibilità che dall’accertamento incidentale condotto dal giudice penale in sede di “patteggiamento” possano derivare “pre-giudizi” a carico degli imputati che hanno scelto di ricorrere a questo rito alternativo. E, tuttavia, per il danno all’immagine è lo stesso legislatore che, nel considerare la sentenza a pena patteggiata come una “condanna”, introduce una sorta di fictio juris che impone all’interprete di considerare come sussistente la “condanna” anche laddove questa non sia fondata su un accertamento vincolante. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall’art. 17 comma 30-ter (e, parimenti, quello confermato nell’art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che “vale condanna” al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell’iniziativa delle procure erariali, ferma restando l’autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio”.

6. Va poi osservato, ribadendo quanto già espresso da questa Sezione nella sentenza già menzionata, che il novellato art. 445 c.p.p. postula un triplice inquadramento: nella prima parte del comma 1-bis sono derogate le norme penali (artt. 651 e 653 c.p.p.) ancora ispirate al primato della vincolatività sopra ogni cosa di quanto accertato nella sentenza penale; nella seconda parte del medesimo comma, viene estesa la neutralizzazione della vincolatività a ogni altra ipotesi in cui una norma, diversa da quella penale, stabilisca l’equiparazione della

sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna, *salvo che*

non siano state applicate pene accessorie. Nella terza parte della

norma, in assenza dei citati presupposti di detta deroga, trova spazio

la regola generale per cui “patteggiamento vale condanna”.

Nel caso di specie, invero, la sentenza penale irrevocabile ex art. 444

c.p.p., ha applicato allo Schiavon, oltre alla pena detentiva concordata

tra le parti, anche le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai

pubblici uffici e dell’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica

amministrazione, sicché trova applicazione nella fattispecie all’esame

l’ultimo periodo del richiamato art. 445, comma 1 bis, c.p.p., per cui la

sentenza di patteggiamento, pur non potendo esplicare effetti

vincolanti nel processo dinanzi al giudice contabile, pur tuttavia

assurge a valida condizione di procedibilità delle azioni per perseguire

la responsabilità per danno all’immagine.

In quest’ottica deve, dunque, ritenersi scevra dalle menzionate

censure la sentenza gravata.

7. Priva di fondamento è anche la seconda censura con cui si denuncia

un preteso vizio motivazionale, tenuto conto peraltro – come

puntualizzato dal Procuratore generale – che il primo giudice non ha

attribuito esclusiva rilevanza probatoria alla sentenza di

patteggiamento del Tribunale penale di Roma, avendo invece

richiamato, *per relationem*, gli elementi indiziari contenuti in due

relazioni della Guardia di Finanza, nel provvedimento di sequestro

preventivo e nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari e solo

da ultimo, ha fatto riferimento alla sentenza di applicazione della pena

su richiesta.

8. Il difensore dello Schiavon ha ritenuto di dover esplicitare le ragioni che hanno indotto il proprio assistito a patteggiare la pena dinanzi al GIP, ravvisandole in “ragioni di stretta opportunità”, quali quella di sottrarsi a una eccessiva esposizione mediatica, limitare l'impatto economico ed emotivo di un processo penale prevedibilmente lungo, sottrarsi alle conflittuali strategie difensive degli altri coimputati, chiudere la vicenda giudiziaria.

Siffatte circostanze, tuttavia, non appaiono così significative, in base *all'id quod plerumque accidit*, da indurre un funzionario pubblico, realmente innocente, ad ammettere una sua insussistente responsabilità penale per gravi delitti quali la corruzione, contestata in fattispecie.

8.1. Inoltre, con riferimento al merito delle condotte contestate, del tutto smentite dall'appellante con il secondo motivo di gravame, il Collegio deve osservare che gli episodi illeciti sono reiterati e rivelano l'esistenza di un vero e proprio sistema corruttivo tra i vertici dell'ENPAPI. I gravi indici sintomatici del coinvolgimento dello Schiavon nelle condotte illecite per cui è giudizio sono delineati in modo puntuale in numerosi atti del procedimento penale, liberamente valutabili da questo giudice, primo fra tutti l'ordinanza di custodia cautelare, in cui il GIP si sofferma (pag. 5 e segg.) sulle modalità del primo episodio corruttivo, evidenziando che *“la consecuzione temporale tra le operazioni deliberate da ENPAPI per decine di milioni di euro in favore di società amministrate dal OMISSIS* (vice direttore di

TENDERCAPITAL LTD) ed i pagamenti per consulenza effettuati (n.d.r. allo SCHIAVON) da società (ENERGY ASSET) posseduta dallo stesso OMISSIS attraverso lo schermo fiduciario faceva già ragionevolmente ritenere che la consulenza era finalizzata a celare l'operazione corruttiva. Ciò in ragione anche delle forti anomalie che si evidenziavano dall'operazione, anzitutto il dato, già rappresentato, che il 13.11.2015 ENPAPI ha deliberato la sottoscrizione di quote del fondo Tendercapital Real Asset Fund per 25 mln di euro e del fondo Tendercapital VII Enpapi Real Estate per un importo massimo di 180 mln di euro, ed immediatamente dopo (24.11.2015 e 29.12.2015) risultano eseguiti i due bonifici in favore dello SCHIAVON. (...) A ciò si aggiunga che si trattava di un'operazione da cui TENDERCAPITAL, di cui sempre il OMISSIS è vicepresidente, ha certamente tratto un considerevole vantaggio economico". Il GIP ha inoltre evidenziato che i pagamenti in favore dello SCHIAVON erano riferibili a prestazioni di consulenze relative, in base al codice ATECO utilizzato, ad attività paramediche indipendenti, attività di infermieri o altro personale paramedico...e che "anche sotto un profilo di prova logica, è indubbio che prestazioni di tale natura non hanno alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la società ENERGY ASSET srl la quale opera nel campo immobiliare/energetico, per cui inducevano fin da subito forti dubbi sul fatto che la società avesse effettivamente goduto di simili servizi, lasciando piuttosto ritenere che dietro quei pagamenti si celasse "la tangente" pagata dal OMISSIS al pubblico ufficiale SCHIAVON per la delibera adottata dal consiglio direttivo dell'ENPAPI

da cui ha beneficiato di consistenti vantaggi economici...

Peraltro, il contratto di consulenza stipulato fra lo SCHIAVON e la ENERGY presentava forti anomalie (pag. 7 ordinanza), come la previsione anticipata di un corrispettivo annuo allo SCHIAVON di 50.000 euro per almeno tre anni; il contratto risulta inoltre privo del luogo di redazione e avente quale foro pattuito tra le parti per eventuali controversie quello di Lagonegro, che nulla ha a che vedere con i contraenti, *“ma solo con il reale committente schermato, il OMISSIS”*.

Per di più, le due consulenze non sono state rinvenute presso la sede o comunque nei luoghi riferibili alla formale committente ENERGY, e le stesse di sono rivelate *“un’attività di mera facciata”* e *“del tutto inconsistente l’elaborato di consulenza che ha prodotto”* (pag. 30 ord.).

8.2 Con riferimento al secondo episodio corruttivo, costituito dalla complessa vendita da parte di ENPAPI di un immobile ubicato in Lauria alla società PHARE srl, che appena un mese dopo lo ha rivenduto alla società Lauria srl realizzando un utile di 2,6 milioni di euro, il GIP (pag. 11) pone in evidenza che *“A fronte, peraltro, di una tale operazione, in data 15.12.2014, ovvero pochi giorni prima della vendita dell’immobile da ENPAPI alla PHARE (il 23.12.2014), la stessa PHARE ha emesso un assegno bancario di 25 mila euro a favore della società L.A. COSTRUZIONI srl a cui l’indagato SCHIAVON, presidente di ENPAPI, risulta aver affidato i lavori di ristrutturazione del proprio immobile di Turriaco”*. Ciò è conducente nel senso che il pagamento disposto dalla PHARE srl (e quindi dal OMISSIS) è stato, in realtà, il corrispettivo riconosciuto a SCHIAVON per l’importante operazione

immobiliare che di lì a qualche giorno si sarebbe conclusa (...). Sulla scorta di tali evidenze, è chiaro come, attraverso la fattura, si sia inteso schermare le utilità che il OMISSIS ha elargito ed elargisce allo SCHIAVON per i ripetuti benefici a lui concessi, sfruttando la carica di presidente di ENPAPI.”

8.3 In merito al terzo episodio, consistito nella vendita di un immobile di proprietà dello SCHIAVON ubicato in Sardegna, considerato tangente nelle relazioni compendianti gli esiti delle indagini delegate, in quanto ritenuto profitto del reato e quindi ricompensa da parte di professionisti che hanno incassato ingenti guadagni dalla sottoscrizione da parte di ENPAPI di quote di investimento illiquide, è sufficiente rammentare che sia il procuratore che il Collegio di primo grado hanno stralciato dal danno complessivo l'importo di tale compravendita (euro 300.000,00) avendo il giudice penale ritenuto congruo tale prezzo in rapporto al valore dell'immobile alienato.

8.4 A tutto quanto emerso dall'ordinanza cautelare, si aggiungono i riscontri provenienti dalle perquisizioni e dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, i cui stralci più significativi sono riportati nel menzionato provvedimento cautelare e nella richiamata informativa della Guardia di Finanza, e che inducono il GIP ad affermare (pag. 43 e segg. ord.), avuto riguardo al presidente dell'ENPAPI SCHIAVON e al suo Direttore generale OMISSIS che *“Gli episodi corruttivi accertati non lasciano dubbi circa l'addebito loro mosso, di aver tenuto una condotta contraria ai doveri del proprio ufficio, rilevante ai sensi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 319 c.p.”...*”*Nelle vicende esaminate*

e valutate sulla scorta dei plurimi elementi probatori sin qui acquisiti, l'intreccio di contatti ed interessi tra gli indagati che si sono evidenziati, provano che il pubblico ufficiale SCHIAVON presidente dell'ENPAPI ... ha(nno) agito venendo certamente meno all'obbligo di fedeltà e imparzialità cui era(no) tenut(o) nell'esercizio della funzione pubblica, per la realizzazione di tornaconti e interessi personali. Indici sintomatici di tale violazione si ricavano già dalle criticità degli investimenti decisi per conto di ENPAPI, oggetto di pesanti rilievi da parte della COVIP in sede ispettiva", e precisamente: 1.) nel portafoglio detenuto era stata riscontrata un'eccessiva presenza di componenti illiquide; 2) era stato trascurato l'impegno assunto dall'ente con i Ministeri vigilanti e la COVIP di incrementare gli investimenti a maggior grado di liquidità; 3) era stato riscontrato l'incremento – rispetto a fine 2013 – della posizione debitoria dell'ente dovuta per lo più alle operazioni di finanziamento a cui lo stesso aveva fatto ricorso per far fronte agli impegni di sottoscrizione assunti relativamente ai fondi non armonizzati. Investimenti che erano stati perseguiti dallo SCHIAVON, nonostante i rilievi della COVIP e degli organi di controllo che avevano fortemente sconsigliato l'acquisto di tale tipologia di prodotti finanziari. Quanto appena evidenziato toglie fondatezza alle difese dello Schiavon, tese addirittura a dimostrare l'assenza di danno per l'ENPAPI collegato alle vicende in contestazione.

9. Prive di fondamento si rivelano anche le ulteriori argomentazioni difensive svolte nell'atto di appello, con cui si è sostenuto che le delibere sugli investimenti da cui è scaturita l'azione penale e quella

della Procura contabile sarebbero frutto di decisioni assunte all'unanimità dal Consiglio di amministrazione dell'ente. Le doglianze si rivelano fallaci alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni degli indagati, al punto che lo stesso GIP, nell'ordinanza di custodia cautelare (pag. 47) ha avuto modo di esprimersi proprio su tale aspetto: *“Peraltro, nella vicenda all’esame il materiale intercettivo evidenzia con assoluta chiarezza una gestione dell’ente da parte del suo presidente SCHIAVON accentratrice e personalistica, che il OMISSIS asseconda totalmente in piena consapevolezza. Non mancano, infatti, colloqui, oltre a quelli già segnalati, che riguardati nell’ottica degli specifici episodi corruttivi, dimostrano in particolare che lo SCHIAVON era in grado, anche da solo, di condizionare l’intera politica finanziaria dell’ente senza dover rendere conto né al C.d.A. né, tantomeno, agli organi interni ed esterni di controllo (v. par. 4.4.3., ff. 335 e seg. Inf. cit.)”*.

10. Non da ultimo va menzionato, ai fini del convincimento di questo Collegio, anche quanto emerge dal decreto di sequestro preventivo in data 3 giugno 2019, in cui il GIP dà atto (a pag. 9) che SCHIAVON e OMISSIS hanno fatto ammissioni sulle tangenti percepite nel corso degli interrogatori al Gip medesimo e lo SCHIAVON anche al PM (in data 1 e 6.03.2019), avendo in quella sede indicato ulteriori consulenze che ha prestato per le società STAR 9 LTD, OMISSIS srl, PHARMACEUTICALS FOR HEALTH ITALY srl e GPM Real Estate.

Con riferimento ai rapporti fra Schiavon e il duo OMISSIS e OMISSIS, il decreto di sequestro ribadisce l'aspetto determinante nella

ricostruzione delle condotte illecite del rinvenimento, durante la perquisizione presso l'abitazione dello SCHIAVON, del documento col quale la società SB srl - società di fatto riconducibile ai due professionisti che con gli investimenti finanziari approvati dall'ENPAPI nel 2012 hanno lucrato circa 46 milioni di euro - offre al Presidente dell'ENPAPI, ormai prossimo alla scadenza del mandato, un compenso di un milione di euro, ripartito in cinque *tranche* annuali di 200 mila euro ciascuna, per un'attività di consulenza del tutto generica e indefinita, che si sarebbe specificata solo al momento della cessazione della carica. Rileva al riguardo il Gip (pag. 19): *“A fronte di tali cifre, non stupisce che il duo OMISSIS/OMISSIS, attraverso la società SB srl, abbia promesso al Presidente SCHIAVON una tangente di 1 milione di euro da riscuotere in 5 anni a far data dalla cessazione del suo incarico di Presidente di ENPAPI”*.

11. Da quanto sin qui esposto non può revocarsi in dubbio anche l'infondatezza dei motivi di appello volti ad affermare l'insussistenza del coinvolgimento dello SCHIAVON nelle condotte corruttive, la mancanza di nesso causale con il pregiudizio economico subito dall'ENPAPI e, addirittura, l'inesistenza di danno erariale riferibile all'operato dell'appellante.

Per contro, si ricava chiaramente dall'ordinanza di custodia cautelare del Gip (pag. 53) che i molteplici elementi desunti dai vari atti posti a base del procedimento penale, precedentemente illustrati, sono emblematici indici rivelatori della piena consapevolezza e intenzionalità dello Schiavon di commettere le condotte illecite con

pregiudizio degli interessi economici dell'ente da lui presieduto, reiteratamente piegando la funzione pubblica alla realizzazione di interessi egoistici personali, traendone consistenti vantaggi economici. In definitiva, si deve pervenire alla conclusione che anche sotto questo profilo la pronuncia gravata appare scevra da vizi logico-giuridici sia per quanto riguarda l'asserita insussistenza dell'elemento oggettivo, sia per ciò che concerne il nesso causale tra il danno e la condotta contestata e la sua connotazione sul piano soggettivo, riconosciuta dal primo giudice in termini di dolo.

Infondata è pure la dedotta mancata valutazione degli elementi difensivi fatti valere in primo grado dall'appellante. Dagli atti di causa, come già sostenuto, appare palese la responsabilità dello Schiavon per gli episodi corruttivi contestati dal requirente, fatta eccezione per il terzo episodio riferito alla vendita dell'immobile in Sardegna, e il giudice di prime cure, nel motivare la sentenza, non ha omesso alcuna pronuncia, bensì ha fatto rinvio agli atti di causa e all'atto di citazione del P.M. in piena aderenza al principio di sinteticità degli atti processuali, sancito dall'art. 5 c.g.c.

Del resto, come opportunamente rilevato dal Procuratore generale, la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che il giudice non incorre nel vizio di omessa pronuncia quando la statuizione adottata comporti una decisione implicita di rigetto (Cass. civ. n. 21662/2018; n. 5423/2015; n. 5229/2011) e, in ogni caso, le doglianze dell'appellante che addossano la responsabilità delle scelte di investimento pregiudizievoli per ENPAPI ai componenti del CdA o al

direttore generale e che giustificano le consulenze dello Schiavon facendo leva sulla competenza del medesimo in materia infermieristica, non sono in grado di scalfire l'impianto probatorio su cui si basa la sentenza gravata, sia pure mediante rinvio agli atti del P.M. contabile e del procedimento penale.

11. In ordine alla quantificazione del danno erariale, il primo giudice ha utilizzato il criterio del doppio dell'utilità percepita, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994, il quale dispone che "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, *salva prova contraria*, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Al riguardo il Collegio puntualizza che, trattandosi di condotta dolosa, è precluso l'invocato ricorso al potere riduttivo dell'addebito.

Tuttavia, in luogo dell'adottato criterio del *duplum* della tangente percepita, che fa salva in ogni caso "la prova contraria", questo giudice ritiene di poter giungere a una quantificazione equitativa del danno all'immagine sulla base degli indici presuntivi oggettivo, soggettivo e sociale e pertanto, tenuto conto della posizione di vertice assunta in seno all'ente dallo Schiavon, del carattere reiterato e della particolare callidità delle condotte corruttive nonché della risonanza mediatica che la vicenda ha assunto, reputa congruo rideterminare la condanna al risarcimento del danno all'immagine dell'ENPAPI nella misura pari alle

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]